

**I853 - RACCOLTA DIRITTI DI COPIA PRIVATA NEL SETTORE AUDIOVISIVO**  
*Allegato 2 al provvedimento n. 29714*

## FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

### AI SENSI DELL'ART. 14 TER DELLA LEGGE N. 287/90

#### Versione definitiva

#### 1. Numero del Procedimento

Procedimento I853 - *Raccolta diritti di copia privata nel settore audiovisivo*

#### 2. Parte del Procedimento

Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali ("ANICA" o "Associazione") e ANICA Servizi s.r.l. ("ANICA Servizi").

Tutti riferimenti ad ANICA (o all'Associazione), qui di seguito, si intendono riconducibili ed applicabili in egual modo ad ANICA Servizi, per quanto di competenza.

#### 3. Fattispecie contestata

Il procedimento è stato avviato in data 11 febbraio 2021 nei confronti di ANICA e ANICA Servizi, unitamente a SIAE, APA, Apa Service, Univideo e ASEA, quali soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella gestione del c.d. compenso copia privata (o "CCP").

Il provvedimento di avvio ipotizza la sussistenza di un'intesa, in violazione dell'articolo 101 del TFUE, realizzata mediante alcuni accordi sulla ripartizione del CCP nonché, nei confronti di Videorights, entità di gestione indipendente (spesso definita invece, invero in maniera imprecisa, "*collecting*"), di condotte che ne avrebbero limitato l'attività nella gestione del CCP riconducibile ai soggetti da essa rappresentati.

In particolare, secondo l'ipotesi contestata nel provvedimento di avvio, l'intesa consisterebbe in una "*ripartizione dei mercati relativi alla distribuzione primaria e secondaria del CCP settore video tra SIAE, ANICA, anche attraverso ANICA Servizi, APA, anche attraverso APA Service, e Univideo, anche attraverso ASEA, di modo che ciascuna associazione gestisca interamente il CCP riconducibile alla tipologia di produttori da essa rappresentati, ovvero i produttori di opere cinematografiche quanto ad ANICA, i produttori televisivi quanto ad APA e i produttori di videogrammi quanto a Univideo*" (par. 41). Nell'atto di avvio si contesta, inoltre, che tale ripartizione sarebbe stata attuata "*non solo nei confronti dei produttori iscritti a*

ciascuna associazione di riferimento, ma anche per conto dei produttori non iscritti e/o che abbiano manifestato la volontà di affidare la gestione del CCP a una collecting di proprio gradimento”, con conseguente limitazione delle attività delle collecting e, nel caso di specie, dell’entità di gestione indipendente.

#### **4. Mercati interessati**

Secondo la prospettazione contenuta nel provvedimento di avvio, i mercati interessati dal presente procedimento sono i mercati nazionali *“relativi alla fase di ripartizione primaria del CCP video spettante ai produttori di videogrammi e di opere audiovisive da parte della SIAE che attualmente trova compimento, sulla base di percentuali stabilite dalla normativa di riferimento, tramite le associazioni ANICA, APA/APT e Univideo, e alla fase di ripartizione secondaria nella quale queste associazioni riconoscono alle collecting interessate il CCP loro dovuto”* (par. 35 dell’atto di avvio).

#### **5. Descrizione degli impegni proposti**

Al fine di illustrare compiutamente gli impegni che ANICA intende proporre, pare necessario riepilogare gli elementi di fatto che sono alla base del meccanismo del CCP.

Il compenso copia privata è un indennizzo che viene riconosciuto al titolare del diritto di riproduzione in ragione della quantità stimata di copie ad uso privato che saranno effettuate a partire da opere protette dal diritto d’autore.

Il compenso è posto a carico dei produttori di supporti vergini, memorie e apparecchi idonei ad effettuare le riproduzioni ad uso privato, ed è determinato in base a tariffe previste per legge ed aggiornate ogni tre anni dall’attuale Ministero della Cultura (MIC).

Da quando l’istituto del CCP è stato introdotto nella legge italiana sul diritto d’autore, è la SIAE che è incaricata *ex lege* innanzitutto della raccolta della totalità dei compensi corrisposti dai citati produttori di supporti a ciò obbligati per legge e, a seguire, che è incaricata di ripartirlo agli aventi diritto.

La c.d. ripartizione primaria è dunque attribuita per legge alla SIAE, che può eseguirla *“anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative”*. In altri termini, a SIAE è data l’alternativa fra eseguire direttamente la ripartizione agli aventi diritto, ovvero delegare tale compito, in relazione ai diversi segmenti di attività che possono



essere interessati al fenomeno della copia privata, ad un'associazione, scelta in quanto maggiormente rappresentativa in quel settore di attività.

Il criterio della maggiore rappresentatività è evidentemente stato ritenuto dal legislatore quello più idoneo a garantire l'equa ripartizione del compenso tra tutti gli aventi diritto. La rappresentatività è infatti valutata, appunto, con riferimento ad un'intera categoria omogenea di aventi diritto, e non a singoli soggetti che abbiano conferito mandati con rappresentanza per tutelare i propri specifici interessi, ed è riferita al mercato nella sua interezza.

Gli impegni qui formulati muovono dalla convinzione che il mercato della ripartizione primaria dei proventi da copia privata, come sopra delineato, abbia ad oggetto la fornitura di un servizio di interesse generale, consistente nella equa ripartizione di tali proventi (derivanti da un prelievo coattivo) a tutti gli aventi diritto, a prescindere dal conferimento di uno specifico mandato.

Esigenza imprescindibile, a livello di ripartizione primaria, è infatti innanzitutto quella di individuare un soggetto a cui attribuire la responsabilità di compiere una completa analisi di mercato, al fine di determinare le somme corrispondenti alla quantità di copie presumibilmente effettuate per ciascun prodotto, e poi controllare i titoli giuridici degli aventi diritto (dirimendo eventuali conflitti) e ripartire concretamente le somme.

Su questo secondo compito, in particolare nel settore video, l'individuazione dell'avente diritto al CCP è molto complessa perché l'opera cinematografica viene spesso realizzata in coproduzione, e dunque fin dall'inizio la titolarità è riconducibile a più soggetti, in percentuali peraltro spesso non eguali, e comunque i relativi diritti di sfruttamento e proprietà, tra i quali anche il diritto al compenso di copia privata, sono oggetto di numerosi atti di disposizione che nel corso degli anni di sfruttamento di un'opera possono aver portato diversi e numerosi soggetti a ritenersi titolari del CCP sul medesimo film.

La procedura di ripartizione del CCP adottata da ANICA consta di più fasi, volte ad individuare le opere ed i titolari destinatari del compenso e anche i criteri più equi per ricollegare la quantità stimata di copie ad uso privato che saranno effettuate a partire da opere protette dal diritto d'autore con l'attribuzione all'avente diritto dell'indennizzo allo



stesso dovuto per l'effettuazione di tali stimati atti di riproduzione della sua opera, o della sua quota di diritti sulla stessa.

Nel corso degli anni, l'esperienza e l'attività svolta da ANICA le hanno consentito di creare una banca dati di tutte le opere e di tutti i titolari dei diritti in favore dei quali sono stati liquidati compensi; questo importante strumento di base è quello a partire dal quale ANICA opera:

- (i) al fine di effettuare le verifiche tese ad individuare le opere ed i titolari già liquidati nel corso degli anni - ogni volta che debba essere riconosciuto loro un compenso ulteriore per gli anni di nuova competenza liquidati da SIAE, ma anche
- (ii) di riscontrare - e quindi prevenire - eventuali conflitti e rivendicazioni. Qualora, infatti, giunga una richiesta di liquidazione del compenso da un soggetto che se ne ritenga titolare e, dalla banca dati e dalle verifiche, risulti che quel compenso è già stato liquidato ad altri soggetti, ANICA, nel perseguire l'interesse generale riconosciutole per legge, provvede a mettere in contatto i soggetti al fine di prevenire il conflitto e sospende il pagamento dei compensi in attesa della soluzione della questione tra le parti. Questo consente di prevenire e ridurre i contenziosi legati alle rivendicazioni sulla titolarità del diritto al compenso ed evita, all'effettivo titolare del diritto, di subire il danno dovuto al pagamento del compenso in favore di un soggetto che non ne è poi risultato essere l'effettivo avente diritto.

Come è evidente da tutto quanto precede, in ragione della natura e della credibilità del CCP e della dinamicità che caratterizza l'utilizzazione dei diritti dei prodotti audiovisivi, l'attribuzione del CCP non può prescindere da una completa analisi di mercato, al fine di determinare le somme corrispondenti alla quantità di copie presumibilmente effettuate per ciascun prodotto e da un'attenta verifica delle opere e individuazione dell'effettivo titolare del diritto; in mancanza di tutto ciò si avrebbe inevitabilmente un aumento dei contenziosi in danno dei titolari dei diritti mentre, seguendo la virtuosa esperienza di ANICA degli anni scorsi, è necessario circoscrivere al massimo la litigiosità nell'interesse generale degli aventi diritto.

Questa attività di interesse generale non può essere svolta da diversi soggetti in competizione fra loro.



A livello di ripartizione primaria può e deve svilupparsi soltanto una “*competizione per il mercato*”, nella quale la selezione del soggetto più adatto allo svolgimento del compito, per ciascun settore di attività, può ragionevolmente continuare a fondarsi sul criterio della “*maggior rappresentatività*” (peraltro presente anche ad altri fini, nella disciplina del diritto d’autore, in particolare con riferimento alle licenze collettive estese: art. 29 Dir. UE/2019/790).

La scrivente Associazione riconosce che questo meccanismo di “*competizione per il mercato*” può e deve essere attuato fin d’ora (i.e. a legislazione invariata), mettendo a confronto, ove esistano, le diverse associazioni di categoria ed anche estendendo il confronto, ove possibile, ad organismi di gestione collettiva di natura associativa. In tal senso, del resto, si muovono le indicazioni ministeriali, che raccomandano a SIAE di procedere periodicamente alla verifica dell’effettiva rappresentatività delle associazioni a cui è delegata l’attività di ripartizione dei proventi da copia privata.

Per il futuro, ANICA è convinta della necessità che si proceda ad una riforma dell’art. 71-*octies* l.d.a., che attualmente dispone una rigida ripartizione dei proventi da copia privata fra i diversi settori, con l’indicazione di quote che rispecchiano la situazione di mercato di diversi anni fa e dovrebbero essere sostituite con criteri che consentano di adeguare la ripartizione, a livello dei diversi settori di attività, alla dinamica dei mercati.

ANICA rimane però altresì convinta che, qualunque sia la soluzione prescelta dal legislatore per la riforma del regime di ripartizione primaria, ed anche se si vorrà ammettere l’apertura della competizione per tale mercato agli organismi di gestione collettiva (ed anche, eventualmente, alle entità di gestione indipendenti), il criterio della maggior rappresentatività meriti di essere confermato, come criterio più razionale per la selezione del soggetto meglio attrezzato per effettuare una equa ripartizione fra tutti gli aventi diritto.

ANICA, pur ritenendo non fondate le contestazioni mosse con la comunicazione di avvio del procedimento, al fine di favorire la chiusura dell’istruttoria e nello spirito di piena collaborazione con l’Autorità che ha sempre contraddistinto il proprio operato, intende formulare i seguenti impegni, ritenuti idonei a superare le preoccupazioni espresse dall’AGCM con il provvedimento di avvio del procedimento:



- 1) Proporre, sostenere ed attuare, con gli strumenti partecipativi a propria disposizione, forme di periodico confronto, in sede ministeriale o in sede SIAE, aperto agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti interessate, sui criteri di ripartizione previsti dalla legge, al fine anche di svolgere una continua analisi del mercato che possa portare ad adottare criteri di ripartizione sempre aggiornati.
- 2) Se e in quanto confermata nel ruolo di associazione maggiormente rappresentativa ai sensi dell'art. 71-octies l.d.a., avvalersi, in sede di ripartizione secondaria per conto di SIAE, della collaborazione di eventuali organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, che operino come mandatari di una pluralità di aventi diritto, a fronte: dello svolgimento, direttamente da parte delle stesse, di attività di verifica sui cataloghi dalle stesse rappresentati, al fine di prevenire rivendicazioni e conflitti, con il riconoscimento di idonee garanzie /manleve in tal senso poste a loro carico. Simili collaborazioni e sinergie operative, estese anche ad altre attività volte a migliorare la qualità del servizio e da valutare caso per caso, potrebbero portare ad una riduzione delle attività e responsabilità in capo ad ANICA nella fase di ripartizione secondaria, che si potrebbero tradurre in riduzioni dei costi da applicare alla/e *collecting*/enti di gestione indipendente attiva/e in tal senso.
- 3) Coltivare e sostenere, con gli strumenti partecipativi e di leale collaborazione a propria disposizione, una riforma organica della norma dell'art. 71-octies c.p.i. che permetta di assicurare una corretta ed equa ripartizione del CCP, in cui sia previsto che, nell'esercizio della sua funzione di ripartizione primaria dei compensi da copia privata, SIAE selezioni periodicamente, a seguito di procedura competitiva aperta, i soggetti maggiormente rappresentativi, in grado di effettuare la ripartizione secondaria in modo completo e imparziale nell'intero mercato, scelti, su un piano di parità, fra associazioni di categoria, organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti.
- 4) Astenersi dalla conclusione di accordi, ancorché di natura ricognitiva, aventi ad oggetto le quote di spettanza dei diversi settori (cinematografico e televisivo) nella ripartizione dei compensi per copia privata di cui all'art. 71-octies, comma 3, c.p.i.; l'impegno è esteso alla risoluzione, ove occorra, di accordi pregressi ancora in vigore.
- 5) Garantire la massima trasparenza nell'attuazione della propria procedura operativa, integrando e tenendo sempre aggiornata l'informazione, messa a disposizione di tutti gli



interessati sul sito di ANICA, con l'indicazione de:

- (i) i dati relativi ai titolari dei diritti ai quali sono stati riconosciuti i compensi di copia privata conformemente alla normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
  - (ii) i compensi liquidati da SIAE per ciascun anno di competenza con l'evidenza, in forma aggregata, di quelli non ancora distribuiti agli aventi diritto in ciascun periodo di competenza;
  - (iii) un rendiconto preciso dei costi sopportati dall'Associazione per effettuare l'attività di individuazione dei titoli e la rilevazione dei passaggi televisivi; l'individuazione degli aventi diritto e il costante aggiornamento del database; le indagini di mercato e le verifiche istruttorie per accertare la legittimazione degli aventi diritto;
  - (iv) un elenco degli accordi di reciprocità eventualmente sottoscritti per la ripartizione dei compensi all'estero;
  - (v) l'indicazione dei compensi di copia privata prescritti e del loro utilizzo.
- 6) Rideterminare, con cadenza annuale, il livello delle spese da addebitare agli aventi diritto alla ripartizione, che saranno determinate secondo un criterio di rigoroso orientamento al costo, tenendo conto delle differenti fasi necessarie per individuare l'avente diritto e determinare il compenso di copia privata allo stesso spettante.
- 7) Nel quadro della rideterminazione di cui al punto precedente, differenziare equamente le spese da addebitare agli aventi diritto che ricevano le somme spettanti direttamente da ANICA e quelle richieste ai mandatari (organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti) che operino nell'interesse di uno o più mandanti, laddove questi siano coinvolti nell'attività come descritto all'impegno *sub 2*, garantendo il controllo sulla legittimazione degli stessi e offrendo essi stessi idonee manleve verso eventuali rivendicazioni di terzi sulle *library* dagli stessi rappresentate.

## 6. Eventuale periodo di validità

Gli impegni proposti hanno una validità di **3 (tre) anni** dalla data di accettazione.



Trascorso il suindicato periodo, ANICA valuterà, di concerto con l'Autorità, se prolungarli sulla base delle modifiche che nel frattempo saranno eventualmente intervenute, sia nel quadro legislativo e regolamentare di riferimento, sia nelle effettive condizioni di mercato.

**7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria**

Gli impegni proposti appaiono idonei a far venire completamente meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria prospettati nel provvedimento di avvio del procedimento, per le considerazioni già espresse al precedente par. 5.

Per quanto riguarda ANICA, infatti, verranno meno gli accordi, pur ricognitivi, e ci si limiterà a prestare la collaborazione informativa che sarà eventualmente chiesta dal Ministero o da SIAE.

Anche per quanto attiene al preteso boicottaggio ai danni di Videorights, si ritiene che, con gli impegni assunti, oltre a veder riconosciuto un trattamento differenziato nelle spese applicabili rispetto alla raccolta secondaria in corrispondenza della effettiva attività svolta, il suo coinvolgimento nella fase della raccolta primaria sarà valorizzato al massimo, nei limiti della legislazione vigente.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento o precisazione che dovesse essere ritenuto opportuno da codesti Uffici.

Con osservanza.

Roma, 11 maggio 2021

Per ANICA

**Francesco Rutelli**

Presidente

Per ANICA Servizi S.r.l.

**Francesco Adriano De Micheli**

Amministratore Delegato